

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 404533

del: 21/08/2025

Oggetto: Oggetto: richiesta di chiarimento in merito all'â€™ allegato A, punto 8 â€œGestione degli animali mortiâ€• del DM 30 maggio 2023 recante â€œModalitÃ applicative delle misure di biosicurezza negli allevamentiâ€•.â€•#738353704#

Mittente: Ministero della Salute

Numero allegati: 1

Nome file allegati: chiarimento quesito avicoli Lombardia_signed.pdf



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: I.1.a.e/2025

Allegati:

Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
UO Veterinaria
c.a. Dr. Francesco Maraschi
Dott.ssa Claudia Nassuato

E, p.c.

Regioni e province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

CRN Influenza aviare e malattia di Newcastle
c/o IZS delle Venezie
izsvenezie@legalmail.it

Oggetto: richiesta di chiarimento in merito all' allegato A, punto 8 “Gestione degli animali morti” del DM 30 maggio 2023 recante “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli.”

In relazione alla richiesta di chiarimento ricevuta con nota vostro prot. G1.2025.0029555 del 23/07/2025, inerente la gestione degli animali morti di cui al punto 8 dell'allegato A del Decreto ministeriale in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta per il quesito formulato che viene di seguito riportato:

A) In merito al punto 8. dell' allegato A - Gestione degli animali morti:

i. (...)

Qualora le celle siano collocate all'interno dell'area di allevamento l'operazione di carico deve avvenire o ad allevamento vuoto prima che abbia inizio il periodo di vuoto sanitario o senza che gli automezzi entrino all' interno dell'area stessa.

sia da intendersi che:

1) per allevamenti preesistenti, la cui cella sia collocata internamente all'area di allevamento, la movimentazione di morti è consentita anche durante il ciclo produttivo a condizione che il carico sia effettuato esternamente all'area di allevamento;

Oppure

2) per allevamenti preesistenti, la cui cella sia collocata internamente all'area di allevamento, la movimentazione di morti è consentita durante il ciclo produttivo, anche qualora il carico sia effettuato esternamente, esclusivamente alle condizioni del successivo punto ii, che si riporta di seguito per facilità di lettura

Si conferma l'interpretazione riportata al punto 2) che, in continuità con quanto già prescritto dalle precedenti Ordinanze ministeriali, prevede la possibilità di movimentazione di morti durante il ciclo produttivo esclusivamente alle condizioni elencate al successivo punto ii, o qualora la cella sia collocata all'esterno dell' allevamento come previsto al successivo punto iii.

Il Direttore Generale DGSA
Giovanni Filippini*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott Francesco Plasmati f.plasmati@sanita.it ; Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it